



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), versione del 25 marzo 2020

Stato al 26 marzo 2020, ore 0.00

1. Situazione iniziale e scopo dell'ordinanza / dei provvedimenti

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in considerazione della situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e vietato a tempo determinato su tutto il territorio svizzero manifestazioni pubbliche e private a cui siano presenti contemporaneamente oltre 1000 persone (ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24). L'ordinanza è stata sostituita il 13 marzo 2020 dalla presente ordinanza (ordinanza 2 COVID-19), da allora adeguata più volte. Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza 2 COVID-19 nella versione del 25 marzo 2020.

Più le persone sono vicine le une alle altre per un tempo prolungato, maggiore è la probabilità di contagio. Il nuovo coronavirus si trasmette principalmente attraverso un contatto stretto e prolungato, ossia a meno di 2 metri di distanza e per più di 15 minuti. I grandi assembramenti di persone aumentano notevolmente il rischio di trasmettere il coronavirus (COVID-19) a numerose persone. Un provvedimento efficace per contenere e attenuare un focolaio della malattia è dunque mantenersi a distanza (distanziamento sociale). In questo modo è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Pertanto questo provvedimento serve anche a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia in Svizzera, se non si adeguano i provvedimenti dell'ordinanza del 13 marzo 2020 per ridurre ulteriormente e in misura sostanziale la diffusione, ben presto le strutture sanitarie (letti ospedalieri, unità di cure intense [ICU]), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti restrittivi nella prima fase dell'epidemia ha probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico rispetto a un loro inasprimento successivo.

Quando si ordinano provvedimenti, si deve tenere conto del principio di proporzionalità. A livello regolamentare è difficile trovare il giusto equilibrio tra soluzioni praticabili, semplici e schematiche e un provvedimento appropriato nel singolo caso. L'ordinanza del Consiglio federale è stata dunque concretizzata e sono state impartite ai Cantoni prescrizioni più precise, senza limitare eccessivamente il loro margine di manovra.

Un aspetto centrale nella valutazione della proporzionalità è sempre la componente temporale di un ordine (durata del provvedimento).

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali

Contenuto dell'articolo 1:

Secondo il *capoverso 1*, lo scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). Le finalità dei provvedimenti sono indicate nel *capoverso 2*.

Contenuto dell'articolo 1a:

La presente disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni, continuano a poter svolgere la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

In una situazione straordinaria secondo l'articolo 7 della legge sulle epidemie, i Cantoni devono attenersi alle disposizioni della Confederazione. Nei settori disciplinati dalla presente ordinanza 2 COVID-19 non hanno più alcun margine di manovra, ma adempiono un mandato di esecuzione della Confederazione. Se per un settore esiste un disciplinamento federale, questo è esaustivo. Ciò significa, per esempio, che i Cantoni non hanno facoltà di emanare disciplinamenti in deroga all'ordinanza 2 COVID-19 per quanto riguarda il funzionamento degli alberghi (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. n). Alla stessa stregua, le autorità di esecuzione cantonali non devono disattendere la presente ordinanza del Consiglio federale con le loro attività esecutive. Non sarebbe infatti conforme al diritto federale e dunque ammesso che le autorità di esecuzione cantonali chiudano i punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione e i negozi di generi alimentari. All'articolo 6 capoverso 3 lettere a ed e dell'ordinanza 2 COVID-19, questi negozi sono esplicitamente esclusi dalle strutture da chiudere. Per contro è lasciato alla discrezione dei Cantoni, per esempio, il disciplinamento degli orari di visita o il divieto di effettuare visite nelle case di riposo, poiché l'ordinanza 2 COVID-19 non contiene disposizioni in materia.

2.2 Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine (art. 2-4a)

Contenuto dell'articolo 2:

Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, la Svizzera adotta provvedimenti che limitano l'entrata di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio. Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19.

La situazione epidemiologica in Italia, Germania, Francia, Austria e Spagna rende necessario classificarli come Paesi a rischio e inserirli nell'allegato dell'ordinanza. Lo

stesso vale, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea, per tutti i Paesi terzi al di fuori dello spazio Schengen.

L'articolo 2 capoverso 2 conferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di determinare, sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi o le regioni a rischio.

Contenuto degli articoli 3 e 4:

L'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio è in linea di principio vietata.

Sono eccettuati da questo divieto i cittadini svizzeri, le persone che dispongono di un titolo di soggiorno valido in Svizzera, hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera o sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese. All'entrata in Svizzera, questi gruppi di persone devono comprovare di soddisfare una di queste condizioni derogatorie, segnatamente presentando il loro titolo di soggiorno, il loro documento di registrazione (per i beneficiari della libera circolazione) o il loro ordine di trasporto con una bolla di consegna merci. Quale titolo di soggiorno valgono il permesso per frontalieri (G), il permesso per dimoranti temporanei (L), il permesso di dimora (B), il permesso di domicilio (C), incluso il permesso di dimora con attività lucrativa (Ci) e le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE. Sono inoltre previste deroghe per le persone straniere che dispongono di un visto C recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale», di un visto C con validità territoriale limitata (VTL) o di un visto D rilasciato da una rappresentanza svizzera. Le persone straniere possono dimostrare con un documento di registrazione che sono inviate in Svizzera per fornire servizi. Lo stesso vale per le persone che iniziano un lavoro a breve termine presso un datore di lavoro svizzero. Il documento di registrazione è necessario dal primo giorno di inizio per tutti i settori e le persone che esercitano un'attività lucrativa. Anche persone che possono appellarsi al diritto di ricongiungimento familiare possono far valere una deroga, purché dispongano dell'assicurazione di un permesso di dimora. Le persone in transito in Svizzera devono poter comprovare la loro intenzione (p. es. domicilio in un altro Paese o altre circostanze evidenti) e la prospettiva di poter uscire dal Paese senza difficoltà. La valutazione di una situazione di assoluta necessità è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

L'entrata per altri scopi, segnatamente per usufruire di prestazioni, turismo, far visita a persone, partecipare a manifestazioni, sottoporsi a trattamenti medici, cercare un posto di lavoro o presentare domanda di rilascio di un permesso di dimora non è autorizzata.

Non sono previste deroghe al divieto di entrata nemmeno per i richiedenti l'asilo. Anche le persone che a un controllo al passaggio della frontiera dichiarano di voler presentare domanda di asilo non saranno autorizzate a entrare in Svizzera. La domanda di protezione internazionale è sottoposta all'esame dell'autorità competente su richiesta della persona interessata. La persona richiedente protezione è informata per scritto della trasmissione della sua domanda all'autorità estera competente. Sono sospesi i trasferimenti in Svizzera di persone straniere da Paesi o regioni a rischio confinanti secondo il regolamento Dublino o secondo gli accordi bilaterali di riammis-

sione. Ciò vale anche per i trasferimenti già concordati. Le autorità estere sono informate che occorre rinunciare a nuove domande finché questo provvedimento è in vigore.

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo per limitare l'entrata di persone da Paesi o regioni a rischio. Le disposizioni previste comprendono anche controlli agli aeroporti.

Contenuto dell'articolo 4a:

Il rilascio di visti Schengen (per soggiorni di breve durata fino a un massimo di 90 giorni), di visti nazionali (per soggiorni sottostanti a permesso per più di 90 giorni) e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza è sospeso fino al 15 giugno 2020. Possono essere previste deroghe per le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

2.3 Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni (art. 5-9)

Contenuto dell'articolo 5:

Nei corsi e nelle lezioni in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione (p. es. istituti di insegnamento privati), numerosi partecipanti condividono spazi ridotti per un tempo prolungato. Quale provvedimento per contenere la diffusione del coronavirus in questi luoghi sono dunque vietate le attività presenziali (*cpv. 1*). Le istituzioni stesse non devono però essere chiuse, così da permettere per esempio a professori e assistenti di continuare il loro lavoro. È infatti ipotizzabile che per esempio i corsi vengano trasmessi via Internet da un'aula, cosa che non sarebbe possibile se scuole, scuole universitarie o altri centri di formazione chiudessero. Anche le scuole guida rientrano nella definizione di «centri di formazione»; ai sensi di questa disposizione le lezioni di guida vanno classificate come attività presenziali e quindi vietate. Anche le lezioni di musica sono considerate lezioni presenziali e sono vietate anche se non si svolgono in una scuola, ma presso un insegnante di musica (privato) o a casa dell'allievo. Restano possibili le lezioni via Skype o simili. L'articolo 5 non si applica alle offerte di servizi per la custodia come le strutture di custodia collettiva diurna per bambini. Non si applica nemmeno alle formazioni aziendali che si svolgono all'interno delle aziende stesse (p. es. per gli apprendisti sul posto di lavoro o i corsi di istruzione obbligatori sul posto che riguardano la sicurezza del lavoro e degli impianti). Se nei centri di formazione è necessario effettuare corsi di istruzione obbligatori per legge, necessari per l'attività e non rinviabili, è possibile chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 7.

Gli esami per i quali era già stata fissata una data al momento dell'entrata in vigore di questo provvedimento possono svolgersi (*cpv. 2*), ma soltanto rispettando idonei provvedimenti di protezione per impedire la diffusione del coronavirus (misure di igiene e distanziamento sociale).

Molti genitori che lavorano non saranno in grado di trovare rapidamente una soluzione per l'accudimento dei figli che frequentano la scuola elementare. I Cantoni devono quindi provvedere alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Queste offerte riguardano la scuola

primaria, compresa la scuola materna o la scuola dell'infanzia. Occorre comunque prestare attenzione a non ricorrere a persone particolarmente a rischio di cui all'articolo 10b capoverso 2 per questi compiti di accudimento, poiché ciò sarebbe in contraddizione con lo scopo di proteggere queste persone (cpv. 3).

Per poter garantire l'accudimento dei bambini, le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto a condizione che siano previste altre forme idonee di custodia. Una chiusura degli asili nido da parte dei rispettivi enti responsabili sarebbe eccezionalmente possibile solo se per esempio tutti gli educatori fossero malati o altre ragioni interne impedissero lo svolgimento delle attività. La decisione e la garanzia di sufficienti offerte di servizi per la custodia sono di competenza dei Cantoni (cpv. 4).

Contenuto dell'articolo 6:

Capoverso 1

È sostanzialmente vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie. Soltanto riducendo ulteriormente al minimo gli assembramenti di persone è possibile impedire o contenere in modo efficiente l'ulteriore diffusione del coronavirus.

Una manifestazione pubblica o privata secondo il capoverso 1 è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro e a cui partecipano più persone. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. L'organizzazione dell'evento sottostà alla responsabilità dell'organizzatore, che può essere una persona, un'organizzazione o un'istituzione.

Esempi: concerti, congressi, spettacoli teatrali o circensi, proiezioni di film, feste, manifestazioni sportive, carnevali, dimostrazioni, feste di quartiere/di paese, fiere e mercati alimentari, anniversari aziendali, funzioni religiose, assemblee generali (cfr. art. 6 cpv. 2 e 3), giornate delle porte aperte.

I raduni in chiese, moschee, sinagoghe e i raduni di altre comunità di culto sono vietati (fanno eccezione i funerali nella stretta cerchia familiare). L'ordinanza non prevede invece che questi luoghi siano chiusi. I Cantoni possono eventualmente disciplinarne gli orari di apertura, ma non devono chiudere le chiese.

Sono tuttora ammesse le iniziative per la donazione di sangue, che non sono considerate manifestazioni.

Non rientrano in questa disposizione le manifestazioni in ambito privato ristretto, per esempio una cena in una cerchia ristretta. Si raccomanda tuttavia di ridurre al minimo assoluto i contatti sociali. Nella situazione critica attuale tutti noi dobbiamo ridurre i contatti sociali il più possibile. La responsabilità viene prima di tutto. Occorre evitare tutte le attività sociali non strettamente necessarie. In questo modo ognuno di noi può contribuire notevolmente a rallentare la diffusione del coronavirus. Se tuttavia si organizza comunque un pasto in ambito privato, devono essere rispettate ogni volta che ciò sia possibile le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente norma nemmeno l'accudimento privato, di vicinato e familiare dei bambini né il gioco dei bambini tra loro. Nella situazione attuale, l'accudimento dei bambini rappresenta una sfida. Occorre tuttavia evitare il più possibile i ritrovi di gruppi di bambini al parco o in altri luoghi. In linea indicativa possono

incontrarsi piccoli gruppi fino a circa 5 bambini. Ancora più importante è che genitori e altri adulti non si incontrino a gruppi mentre i loro bambini giocano. Bisogna in ogni caso evitare il contatto con persone particolarmente a rischio. Le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale (tenersi a distanza) vanno sempre rispettate.

Le riunioni sul posto di lavoro sono tuttora autorizzate, ma i partecipanti devono rispettare le regole di igiene e di comportamento (lavarsi le mani, non stringersi la mano, tenersi a distanza). Occorre limitare il numero di partecipanti alla riunione. Quale valore indicativo si considera circa 4 m² per persona, vale a dire: in una sala riunioni di 4 x 8 metri dovrebbero essere presenti non più di 8 persone contemporaneamente.

Capoverso 2

Questo capoverso contiene un elenco non esaustivo di strutture accessibili al pubblico che vengono chiuso al pubblico. Tenendo conto delle deroghe di cui al capoverso 3, si tratta di strutture non strettamente necessarie alla copertura del fabbisogno quotidiano di generi di prima necessità.

Let. a: ne fanno parte sostanzialmente tutti i negozi (p. es. negozi di scarpe e di abbigliamento, fiorai, librerie, negozi di articoli sportivi), i negozi fai da te e per l'edilizia che vendono a privati (i negozi fai da te possono restare aperti se non garantiscono [più] alcun accesso a clienti privati), nonché altri mercati (tra questi rientrano i mercati di bestiame, compresi quelli di bestiame da macello, di ovini e simili¹). Occorre tuttavia tenere presente che i punti vendita che sostanzialmente rientrerebbero nel divieto di apertura possono restare aperti nella misura in cui vendano oggetti d'uso quotidiano, in particolare i negozi che vendono generi alimentari (cfr. cpv. 3 lett. a).

Let. b e c: devono inoltre essere chiusi i ristoranti che offrono cibi e bevande in loco (*lett. b*), nonché i bar, le discoteche, i locali notturni ed erotici (*lett. c*).

Let. d: rientrano in questa norma anche tutte le strutture ricreative e per il tempo libero (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi faunistici). Sono esclusi invece, ad esempio, i parchi giochi per bambini negli spazi pubblici.

Let. e: sono vietate anche le strutture che offrono servizi alla persona per i quali un contatto corporeo stretto è inevitabile (p. es. parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici, solarium; ciò vale anche per i servizi forniti in economie domestiche private). Sono invece esclusi i servizi di mera consulenza a singoli clienti su appuntamento, come quelli offerti da agenzie assicurative e studi legali, non forniti in uffici generalmente accessibili al pubblico. Anche le visite di agenti e rappresentanti di commercio presso clienti privati e commerciali sono ammesse.

Devono essere chiusi anche, per esempio, i negozi di toelettatura per cani poiché accessibili al pubblico. I servizi di *dog sitting* che prevedono anche la consegna dei cani, per esempio in un luogo di incontro che non sia un locale commerciale, possono continuare a essere offerti.

¹ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo, consultabili sul sito www.usav.admin.ch.

Non rientrano nel divieto i servizi dei professionisti della salute, per esempio la fisioterapia e l'osteopatia (cfr. deroghe al cpv. 3). Questi devono tuttavia essere indicati dal punto di vista medico e urgenti (cfr. art. 10a cpv. 2).

In tutte queste strutture vi è il rischio che le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale non possano essere rispettate. Inoltre queste strutture causano una maggiore mobilità, che deve essere anch'essa limitata il più possibile.

Non sono considerate strutture accessibili al pubblico le aziende artigianali e commerciali che non dispongono di superfici di vendita, sportelli o superfici espositive (p. es. aziende di giardinaggio, di tinteggiatura, falegnamerie, carpenterie, aziende di taxi e altri servizi di trasporto privati, servizi di pulizia). Le aziende commerciali accessibili al pubblico devono chiudere l'area accessibile alla clientela (p. es. negozi di articoli elettrici e di giardinaggio). Anche gli studi dei notai liberi professionisti non sono considerati strutture accessibili al pubblico (il notariato di Stato fa parte della pubblica amministrazione, cfr. cpv. 3 lett. j).

Se non accessibili a clienti privati, le aziende di commercio agricolo non sono considerate aziende accessibili al pubblico e possono continuare ad approvvigionare le aziende agricole con mangimi, concimi, sementi ecc². Anche le altre aziende di commercio all'ingrosso e di intermediazione accessibili solo ai professionisti interessati non sono classificate come aziende accessibili al pubblico.

Anche i cantieri non sono considerati accessibili al pubblico e possono continuare la loro attività.

I servizi legati a dispositivi medici, per esempio dei settori ortopedia e riabilitazione (p. es. riparazioni, approvvigionamento di dispositivi) devono continuare a essere possibili, ma i relativi negozi devono essere chiusi poiché si tratta di aziende commerciali accessibili al pubblico.

Non sono soggetti al capoverso 2 nemmeno il commercio online o le offerte fornite da o tramite servizi di spedizione. Per quanto riguarda la consegna delle merci, queste ultime possono essere spedite al cliente tramite corriere o deve essere offerta una possibilità di ritiro purché ciò non comporti l'accesso a locali commerciali. Quindi per esempio anche le biblioteche possono prevedere un servizio di consegna dei libri ordinati tramite il loro sito Internet o predisporre all'entrata della biblioteca una cassetta, dalla quale i libri possono essere ritirati direttamente da chi li ha ordinati. Queste possibilità di ritiro devono tuttavia esser predisposte in modo che siano rispettati i provvedimenti di prevenzione e segnatamente evitati gli assembramenti di persone.

Non è inoltre ammesso effettuare ordinazioni in locali commerciali.

Per tutte le strutture e i servizi non vietati vale il rigoroso rispetto delle raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e la distanza da tenere.

Capoverso 3

Le limitazioni di cui al capoverso 2 non valgono per le strutture e le manifestazioni che devono continuare a garantire la copertura del fabbisogno quotidiano della popolazione.

² L'USAV ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo.

Let. a: ne fanno parte in particolare i negozi di generi alimentari (incluse p. es. le panetterie, le macellerie, i negozi di prodotti dietetici e biologici, nonché i negozi di vini e liquori). Una singola bancarella di generi alimentari è equiparata a un negozio e può dunque restare aperta, purché, anche in questo caso, possa essere rispettata la distanza prescritta. Le panetterie, per esempio, devono chiudere le aree eventualmente adibite a caffetteria. Nei negozi di generi alimentari e nei grandi magazzini, oltre ai generi alimentari devono essere liberamente accessibili sostanzialmente soltanto i beni di uso quotidiano, per esempio giornali e riviste, mangimi e altri beni d'uso quotidiano per animali, tabacchi, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria. Non rientrano nel divieto di apertura nemmeno i negozi di altro genere, purché offrano in grande prevalenza generi alimentari e beni d'uso quotidiano (oltre ai generi alimentari p. es. giornali e riviste nei chioschi, mangimi e altri beni d'uso quotidiano per animali, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria). Anche le lavanderie (p. es. chimiche o ad acqua dove possono essere lavati indumenti) rientrano nel fabbisogno quotidiano e possono restare aperte. Tuttavia i negozi esclusivamente di profumeria e quelli di fiori non sono considerati negozi che offrono oggetti d'uso quotidiano (fiori, piantine e sementi destinate alla semina da parte di privati non sono oggetti d'uso quotidiano).

Per i negozi che offrono sia i beni d'uso quotidiano menzionati sia altri beni e servizi occorre prevedere un'attuazione differenziata, che tenga conto dello scopo di protezione voluto dalle disposizioni normative, del principio della parità di trattamento e della praticabilità nel singolo caso:

- In base al principio di prevalenza, i negozi che non offrono in grande prevalenza beni d'uso quotidiano sono da chiudere. Quale esempio si possono citare le librerie che vendono anche una scelta ristretta di bevande o prodotti da forno, per esempio alla cassa. Altrettanto vale per le profumerie che hanno nel loro assortimento soltanto pochi articoli per l'igiene di uso quotidiano. Un'apertura sarebbe consentita soltanto se tutte le aree contenenti beni non d'uso quotidiano fossero completamente e coerentemente delimitate e rese inaccessibili.
- Per gli assortimenti prevalentemente misti deve essere invece attuata una chiusura o un'inaccessibilità parziale dei beni non d'uso quotidiano, purché non vi siano impedimenti sostanziali sul posto: così i negozi di fiori integrati nelle filiali della grande distribuzione devono essere delimitati e chiusi; allo stesso modo possono restare aperti i reparti di generi alimentari, per esempio al piano terra o nel seminterrato, mentre i piani che ospitano reparti di abbigliamento e di giocattoli devono essere chiusi. In caso di notevole commistione dell'offerta nella stessa area di vendita, devono essere operate delimitazioni *praticabili nel singolo caso* (p. es. delimitazione di grandi aree di vendita con articoli di profumeria di marca nelle drogherie, scaffali di giocattoli o di abbigliamento presso i negozianti al dettaglio), per esempio impedendo l'accesso alle parti di assortimento di cui non è più consentita la vendita o coprendole. Possono essere opportuni anche piccoli adeguamenti dell'assortimento (p. es. non offrire più mazzi di fiori nella zona della cassa dei negozi di alimentari). Una delimitazione o una chiusura non è opportuna soltanto se su uno scaffale vengono offerti di solito gli uni accanto agli altri sia prodotti d'uso quotidiano sia altri beni (p. es. giornali e riviste); ciò si rende necessario per motivi di proporzionalità e quindi di praticabilità.

Let. b: non rientrano nel divieto nemmeno i negozi di cibo da asporto (take-away, inclusi quelli ambulanti), le mense aziendali, i servizi di fornitura di pasti e le strutture di ristorazione per ospiti di alberghi. I negozi di cibo da asporto, tuttavia, non possono più offrire posti a sedere o devono chiudere al pubblico i loro posti a sedere (anche

all'aperto). Tra i negozi di cibo da asporto rientrano le offerte che prevedono il ritiro di pasti previa ordinazione.

Let. c-k: sono inoltre escluse le farmacie (data la loro importante funzione per l'approvvigionamento di medicinali) e le drogherie (con la loro offerta segnatamente di articoli per l'igiene; *lett. c*), i punti di vendita e di riparazione di operatori di servizi di telecomunicazione (*lett. e*) e le banche (*lett. f*; si intendono qui unicamente gli istituti finanziari in possesso di un'autorizzazione secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, RS 952), nonché le officine di mezzi di trasporto (*lett. i*). Ne fanno parte tra l'altro le officine per la riparazione di biciclette e le autofficine. Devono proseguire la loro attività anche le infrastrutture per il pubblico e le altre strutture dei trasporti pubblici (*lett. h*), tra cui anche quelle delle compagnie di navigazione, nonché le funivie e le funicolari con funzione di collegamento. Resta aperta anche la pubblica amministrazione (p. es. amministrazione comunale, stazioni di polizia, notariati di Stato). Anche le strutture sociali (*lett. k*) ne sono escluse, in quanto strutture accessibili al pubblico che prestano, ad esempio, consulenza e adempiono compiti di assistenza sociale. Si tratta per esempio di consultori per vittime, alloggi protetti, offerte per persone disabili, centri di consulenza per senzatetto o persone con problemi di dipendenza, nonché strutture per invalidi (p. es. case, centri diurni e laboratori). Le raccomandazioni dell'UFSP prevedono tuttavia che per queste strutture debba vigere un divieto di visita.

Let. l: è escluso dal divieto anche lo svolgimento di funerali con la partecipazione dei soli familiari.

Let. m: devono proseguire la loro attività in particolare le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi medici e dentistici. Tra gli studi medici rientrano anche quelli veterinari. Ciò vale anche per le strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale o cantonale. Sono considerati anche i servizi Spitex. Quelli che sono in possesso di un'autorizzazione d'esercizio cantonale possono tenere aperte le loro filiali accessibili al pubblico, mentre quelli che non ne sono in possesso possono continuare a fornire i loro servizi (concordati telefonicamente o in altro modo), ma devono chiudere gli sportelli, i locali di ricevimento o le filiali accessibili al pubblico di cui eventualmente dispongono. Per professionisti della salute si intendono, oltre alle professioni mediche citate, anche i chiropratici disciplinati dalla legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e i loro studi (per i farmacisti cfr. *lett. c*), nonché gli psicoterapeuti e gli psicologi disciplinati dalla legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (RS 935.81; LPPsi). Inoltre si intendono per professionisti della salute le seguenti professioni disciplinate dalla legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21): infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e ostetrici, dietisti, optometristi e osteopati. Secondo il diritto cantonale (diverso da un Cantone all'altro) sono considerati professionisti della salute anche: gli agopuntori, gli ottici, gli igienisti dentali, i naturopati, gli omeopati, i podologi e i terapisti della medicina tradizionale cinese (MTC). Per evitare contatti inutili, le strutture sanitarie di questi professionisti devono effettuare solo i trattamenti e le terapie urgenti dal punto di vista medico (cfr. art. 10a cpv. 2). Le aziende fornitrici delle strutture sanitarie (p. es. lavanderie, aziende di informatica o imprese di pulizie) non sono strutture accessibili al pubblico e quindi sono escluse dal divieto e possono continuare a fornire i loro servizi. Se dispongono di locali di ricevimento accessibili al pubblico, questi ultimi vanno chiusi.

Let. n: gli alberghi e le altre strutture alberghiere (p. es. ostelli della gioventù, strutture di bed & breakfast) possono proseguire la loro attività.

Capoverso 4

In ogni caso anche le strutture e le manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. In particolare deve essere limitato il numero di persone presenti contemporaneamente in un determinato luogo e devono essere evitati gli assembramenti di persone. Se le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale non sono rispettate, le autorità di esecuzione cantonali devono adottare opportuni provvedimenti e possono eventualmente, come ultima ratio, ordinare la chiusura della struttura.

Le prescrizioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale possono essere concretizzate per il commercio al dettaglio come segue:

- La vendita di merce sfusa è autorizzata. Non è obbligatorio utilizzare ulteriore materiale di imballaggio o di copertura per le merci poiché nella vendita di merce sfusa non sussiste un elevato rischio di trasmissione. Non è obbligatorio nemmeno indossare guanti sia per il personale di vendita sia per i clienti, poiché un simile provvedimento non contribuirebbe ad abbassare il rischio di trasmissione.
- Le maniglie dei carrelli e dei cestini della spesa devono essere pulite quotidianamente con un sapone o un detergente comune. Non è tuttavia necessario pulire tutto il carrello o il cestino, ma soprattutto le parti che entrano in contatto con le mani dei clienti. Pertanto anche i touch screen, spesso utilizzati nelle postazioni per il self-checkout, devono essere puliti regolarmente. Occorre possibilmente rinunciare ai disinfettanti, vista la loro scarsa reperibilità.
- Il numero delle persone che possono essere presenti contemporaneamente in un locale di vendita dipende dalla superficie del locale. Quale valore di riferimento si presuppongono 10 m² per persona. Ciò significa che per esempio in una superficie di 1000 m² possono essere presenti 100 persone contemporaneamente (incluso il personale). Per i negozi più piccoli occorre osservare le condizioni locali, purché siano rispettate soprattutto le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Contenuto dell'articolo 6a:

Capoverso 1

Questa disposizione offre agli organizzatori di assemblee societarie prescritte dalla legge o dallo statuto (di norma gli organi competenti di una persona giuridica) la possibilità di adottare provvedimenti affinché i partecipanti possano esercitare i loro diritti rispettando le prescrizioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. A tal fine possono ordinare, contro le disposizioni di legge in materia, che i diritti siano esercitati soltanto per scritto o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

Capoverso 2

In questo caso l'organizzatore di assemblee di società deve informare i partecipanti per scritto dei provvedimenti di cui al capoverso 1 al più tardi quattro giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, affinché siano informati delle formalità e possano adottare corrispondenti preparativi per l'esercizio dei loro diritti. Anziché per scritto i

partecipanti possono essere informati dei provvedimenti anche tramite una pubblicazione elettronica (p. es. sulla pagina iniziale del sito Internet dell'azienda), purché anche questa informazione avvenga almeno quattro giorni prima dell'assemblea.

Contenuto dell'articolo 7:

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. Questo perché altrimenti vi sarebbe il pericolo di vietare completamente in particolare anche lo svolgimento di quelle manifestazioni tutelate dai diritti fondamentali (cfr. art. 22 Cost.) per le quali una diffusione del coronavirus sarebbe esclusa o improbabile. I divieti generali sono quindi completati con una possibilità di deroga.

Pertanto l'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se lo impongono interessi pubblici preponderanti, ad esempio per strutture di formazione in settori nei quali la disponibilità di corrispondenti specialisti è indispensabile oppure se sono necessarie, in singoli casi, per l'attuazione del mandato di formazione.

Infine i problemi di approvvigionamento di beni e servizi elementari potrebbero rendere necessaria un'esclusione dal divieto di determinate strutture o servizi chiaramente descritti.

Inoltre le istituzioni di formazione, gli organizzatori o i gestori devono presentare un piano di protezione che comprenda i seguenti provvedimenti di prevenzione e indichi come sia possibile ridurre al minimo la probabilità di trasmissione:

- invitare le persone malate o che si sentono malate a non partecipare alla manifestazione o a non recarsi nella struttura o ad abbandonarla (*n. 1*);
- protezione delle persone particolarmente a rischio (*n. 2*): sono considerate tali le persone a partire dai 65 anni e quelle affette dalle malattie di cui all'articolo 10b capoverso 2;
- alla manifestazione o nella struttura occorre informare attivamente i partecipanti o i presenti sui provvedimenti di protezione generali, come l'igiene delle mani, la distanza da tenere dalle altre persone o l'igiene in caso di tosse e raffreddore (p. es. appendere in un luogo ben visibile il flyer ufficiale dell'UFSP; *n. 3*);
- spazi (*n. 4*): più piccola è la manifestazione o la struttura, minore sarà il numero di persone esposte al rischio di contagio e quindi più ridotto sarà il rischio di una trasmissione del virus (densità minore). Più spazio significa meno rischio. Per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per mettere a disposizione più spazio dei presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (numero di contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Effetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5-7 e 7c:

Questi provvedimenti ulteriormente inaspriti hanno notevoli ripercussioni sulla vita pubblica in Svizzera. Tuttavia promettono un'ampia protezione della salute pubblica.

Più il contatto tra persone è ravvicinato e maggiore è la probabilità di una trasmissione. Gli assembramenti di persone favoriscono particolarmente la trasmissione del coronavirus (COVID-19). Vietando o limitando notevolmente le attività nel tempo libero e gli assembramenti di persone è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Inoltre questi provvedimenti servono a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia in Svizzera, senza provvedimenti che riducano sostanzialmente la diffusione nelle prossime settimane le strutture sanitarie (letti ospedalieri, unità di cure intense [ICU]), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti restrittivi nella prima fase dell'epidemia offre probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico.

Contenuto dell'articolo 7a:

Poiché stanno aumentando notevolmente di giorno in giorno in particolare le ordinazioni online per la consegna a domicilio di generi alimentari di base, i giorni di consegna ordinari durante la settimana non sono più sufficienti per l'effettuazione di tutte le consegne desiderate. Il *capoverso 1* prevede quindi che le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online possano essere consegnati sette giorni alla settimana in tutta la Svizzera.

I fornitori di servizi postali si adoperano quindi per consegnare nelle città anche le merci ordinate di domenica. Per poter effettuare consegne di domenica, secondo il diritto vigente occorre ottenere dalle autorità cantonali una corrispondente autorizzazione al lavoro domenicale per ogni città da servire. Inoltre, poiché queste offerte non fanno parte del servizio universale previsto dalla legge, non beneficiano delle eccezioni al divieto di circolazione. Per ridurre il rischio di multe, le relative città dovrebbero essere raggiunte dalla Posta. Pertanto secondo il *capoverso 2* i fornitori di servizi postali sono esonerati dall'ottenimento di un'autorizzazione derogatoria della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per il lavoro e i trasporti domenicali.

Il *capoverso 3* esonera i fornitori di servizi postali dal rispetto dei divieti di circolazione e delle altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali, se trasportano derrate alimentari e oggetti d'uso quotidiano ordinati online. In questo modo è garantita una consegna rapida delle merci, dato che perlopiù i veicoli possono raggiungere direttamente l'indirizzo di consegna e i pacchi non devono essere consegnati a piedi.

Contenuto dell'articolo 7b:

Nella situazione attuale è prevedibile che la Posta sarà meno spesso in grado di garantire sempre e ovunque le prestazioni del servizio universale al livello richiesto dalla legge. Secondo l'articolo 7b, se la Posta si trova costretta a fornire un servizio inferiore al mandato legale di servizio universale, per farlo necessita dell'autorizzazione della Confederazione o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Con questo provvedimento si intende

anche garantire che le limitazioni del servizio universale ottengano la necessaria accettazione da parte della popolazione. Il traffico delle merci e dei pagamenti va nel limite del possibile mantenuto.

Contenuto dell'articolo 7c:

Gli assembramenti di persone favoriscono particolarmente la trasmissione del coronavirus. Vietando gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi come previsto dal *capoverso 1*, è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Inoltre questo provvedimento serve a proteggere le persone particolarmente a rischio. Nello spazio pubblico la disposizione concernente le 5 persone deve essere rispettata anche dalle famiglie numerose o dai gruppi di coabitanti numerosi.

Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone (*cpv. 2*), conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale. Ovviamente vigono anche le altre regole di igiene in materia. Nello spazio pubblico la disposizione concernente la distanza minima deve essere rispettata anche dalle famiglie numerose o dai gruppi di coabitanti numerosi. Non riguarda, invece, le situazioni in cui il rispetto della distanza minima richiesta sarebbe palesemente inopportuno. Si pensi ad esempio a una madre che tiene per mano suo figlio piccolo o a una donna che sorregge il proprio partner con difficoltà di deambulazione mentre passeggiano insieme.

La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni controllano il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7c, la cui violazione può essere punita con una multa disciplinare (*cf. art. 10f cpv. 2 e 3*).

Attualmente il Consiglio federale si limita al divieto di assembramento e alla disposizione che «sconsiglia» alle persone particolarmente a rischio di trattenersi nello spazio pubblico. Questa seconda norma non è stata concepita come prescrizione coattiva. Il disciplinamento del comportamento delle persone nello spazio pubblico è esaustivo, il che significa che ai Cantoni non rimane alcun margine per emanare ulteriori disposizioni, per esempio un divieto di uscire di casa. I Cantoni possono tuttavia limitare l'uso delle strutture pubbliche non contemplate dall'articolo 6, per esempio chiudendo singoli parchi.

Contenuto dell'articolo 7d:

Secondo il *capoverso 1* i datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono espressamente obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende e adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende, evitando gli assembramenti di più di 5 persone nei locali per la pausa e nelle mense. Quest'ultima disposizione vale soltanto se i locali non sono sufficientemente grandi. Naturalmente nelle grandi mense aziendali possono consumare i pasti anche più di 5 persone contemporaneamente, se è possibile rispettare le distanze prescritte. Le disposizioni summenzionate possono comportare un rallentamento e una maggiore onerosità dei lavori, che vanno sopportati in considerazione della necessità di evitare il rischio di trasmissione. Scopo di questo

provvedimento, oltre alla protezione dei collaboratori e al contenimento della diffusione del coronavirus, è anche di evitare la chiusura dei cantieri in Svizzera o nei singoli Cantoni. Per rami accessori dell'edilizia si intendono settori come la falegnameria, la tinteggiatura, la carpenteria metallica, l'impiantistica idraulica, elettrica e la domotica, la realizzazione di involucri edilizi, la costruzione di ponteggi nonché le industrie fornitrici di marmi e graniti, prefabbricati in calcestruzzo, mattoni, cemento e i lavori di finitura edile nella Svizzera francese (second-œuvre).

Secondo il *capoverso 2*, gli organi cantonali competenti per l'esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni sono tenuti a controllare regolarmente il rispetto delle disposizioni di cui al *capoverso 1* nei cantieri e nelle aziende.

Se da un controllo dovesse risultare che singole aziende o singoli cantieri non si attengono alle disposizioni, secondo il *capoverso 2* questi possono essere chiusi. Ciò non costituisce tuttavia alcuna base per una chiusura generale e indipendente dalla valutazione del singolo caso di cantieri e aziende.

Contenuto dell'articolo 8:

Questo articolo fornisce ai Cantoni le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5-7.

Contenuto dell'articolo 9:

I Cantoni hanno competenza per il controllo del rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6.

2.4 Assistenza sanitaria (art. 10 e 10a)

Contenuto dell'articolo 10:

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

Contenuto dell'articolo 10a:

Il numero atteso di pazienti che necessitano di assistenza medica in seguito a un'infezione da COVID-19 può superare le capacità e le risorse degli ospedali e delle cliniche pubblici o ai quali è stato conferito un mandato di prestazioni pubblico. Pertanto i Cantoni, secondo il *capoverso 1*, possono stabilire, per garantire l'assistenza sanitaria, che anche le strutture private senza mandato di prestazioni o senza obbligo di accogliere pazienti siano invece obbligate ad accoglierne. Può trattarsi, da un lato, di persone ammalate di COVID-19, ma è ipotizzabile anche che gli ospedali e le cliniche privati debbano occuparsi di pazienti con altri problemi di salute per sgravare

gli ospedali attrezzati per il trattamento della COVID-19 o per liberare capacità in questi ultimi.

Secondo il *capoverso 2* le strutture sanitarie sono tenute in generale a rinunciare nella situazione attuale agli esami, ai trattamenti e alle terapie (interventi) medici non urgenti. Ciò per due motivi: da un lato occorre evitare che in queste strutture si formino assembramenti di persone non necessari (p. es. nelle sale d'attesa) o garantire che siano presenti soltanto persone che necessitano immediatamente di un trattamento, dall'altro non devono essere impegnate per interventi non necessari dal punto di vista medico capacità e risorse potenzialmente necessarie per il trattamento di pazienti con infezione da COVID-19 (risorse di personale, infrastrutture, agenti terapeutici e materiali di consumo). Si noti infine che il *capoverso 2* è applicabile anche agli studi veterinari; anche questi ultimi devono rinunciare agli interventi non urgenti dal punto di vista medico e quindi rinviabili.

In linea generale, gli ospedali devono prepararsi ad adottare tutti i provvedimenti per poter curare adeguatamente tutti i pazienti e valutare in qualsiasi momento le loro capacità. Come menzionato, le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici e dentistici devono rinunciare a tutti gli interventi non urgenti dal punto di vista medico. Ciò significa che tutti gli attori del settore sanitario devono assumersi la loro responsabilità e fissare le priorità per i prossimi mesi. In particolare, è urgente limitare il numero di degenze ospedaliere non necessarie in unità di medicina intensa e intermedia. Pertanto devono essere effettuati solo interventi chirurgici e trattamenti considerati di importanza vitale. Le decisioni prese devono comunque garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di elevata qualità al maggior numero possibile di pazienti.

Secondo il *capoverso 3* sono considerati segnatamente non urgenti gli interventi che possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici (*lett. a*). Inoltre vanno classificati come non urgenti anche gli interventi che servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico (*lett. b*). Le cliniche di chirurgia estetica non devono quindi svolgere visite ed effettuare interventi come filler labbra ecc. Anche gli studi medici che offrono per esempio trattamenti per migliorare il benessere psicofisico o la performance non possono più offrire o prestare questi servizi.

Sono consentiti, tra l'altro, gli interventi che, se non effettuati, comporterebbero un'abbreviazione dell'aspettativa di vita, un danno permanente, un notevole rischio di un significativo peggioramento dello stato di salute o un ricovero ospedaliero d'urgenza, o che peggiorerebbero la qualità di vita in misura eccezionalmente grave. Pertanto sarebbero esempi di interventi consentiti in particolare:

- gli interventi chirurgici oncologici di tutte le discipline che, se non effettuati, comporterebbero un decorso dannoso o letale;
- gli interventi di chirurgia vascolare che, se non effettuati, comporterebbero la perdita permanente della funzione di un'estremità;
- le ernie irriducibili o incarcerate di tutti i tipi;
- gli interventi chirurgici articolari che, se non effettuati, comporterebbero una limitazione funzionale permanente;
- le fratture per le quali non è possibile un trattamento conservativo;
- gli interventi chirurgici alla schiena in presenza di deficit neurologici o dolori intrattabili;

- tutti gli interventi che riguardano la gravidanza e il parto;
- le terapie chirurgiche necessarie per gli stati dolorosi acuti;
- gli interventi in caso di stati infettivi che non possono essere controllati con un trattamento conservativo (p. es ascessi);
- il ripristino della capacità operativa del personale medico;
- i servizi di telemedicina; nonché
- le prestazioni di prevenzione nei bambini e negli adolescenti (vaccinazioni).

Nella medicina ambulatoriale esiste un gran numero di visite mediche che devono essere effettuate senza che sia possibile sapere in anticipo se si tratta di problemi di importanza vitale, soprattutto in pediatria. Un bambino non vaccinato può trovarsi svantaggiato nel caso di un'infezione inevitabile.

Un elenco esaustivo di tutti gli interventi medici consentiti non è possibile. In ultima analisi, sta alla competenza decisionale dei professionisti della salute decidere se un intervento è necessario o meno.

Secondo il *capoverso 4* le strutture sanitarie possono inoltre eseguire interventi (perlopiù si tratta di visite) prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell'assistenza sanitaria, nella protezione della popolazione e civile, nonché in autorità e organizzazioni di soccorso o per la sicurezza e l'ordine pubblici o previste per tali compiti. Quale ulteriore possibilità di applicazione rientrano in questa disposizione anche i conducenti di veicoli di trasporto pubblico. Con essa si intende accogliere le richieste provenienti dalla prassi: si deve poter continuare a effettuare i test per la sicurezza del lavoro del personale di sicurezza (p. es. daltonismo) o sanitario (p. es. tubercolosi, epatite) anche se non si tratta di interventi indicati dal punto di vista medico.

Il *capoverso 5* prevede che nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Tuttavia i datori di lavoro continuano a essere responsabili della protezione della salute dei loro lavoratori e in particolare devono provvedere affinché siano loro concessi periodi di riposo sufficienti. Questa deroga non riguarda i diritti a supplementi di tempo e salariali, che restano sostanzialmente garantiti. Il tipo e la modalità di compensazione saranno stabiliti di comune accordo tra le parti sociali non appena le circostanze lo permetteranno nuovamente.

2.5 Persone particolarmente a rischio (art. 10b e 10c)

Contenuto dell'articolo 10b:

Questa disposizione contiene nel *capoverso 1* il principio che le persone particolarmente a rischio (cfr. cpv. 2) devono restare a casa o in un ambiente protetto (come nel proprio giardino) ed evitare gli assembramenti di persone. Le persone appartenenti a questi gruppi di persone devono essere protette dalle infezioni al fine di evitare potenziali casi di malattia gravi e difficoltà nell'assistenza sanitaria. Restano inoltre possibili, per esempio, le terapie medicalmente necessarie che prevedono che il paziente si rechi in una struttura sanitaria.

In base allo stato attuale delle conoscenze sono considerate persone particolarmente a rischio secondo il *capoverso 2* le persone a partire dai 65 anni e quelle che

soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario e cancro.

Contenuto dell'articolo 10c:

La gestione degli obblighi lavorativi dei lavoratori che appartengono a un gruppo di persone degno di particolare protezione necessita di un disciplinamento unitario per tutta la Svizzera, tenendo conto degli interessi dei datori di lavoro e della protezione della salute.

In proposito il *capoverso 1* prevede che i lavoratori particolarmente a rischio adempiano nel limite del possibile da casa i loro obblighi lavorativi. A tal fine i datori di lavoro devono adottare provvedimenti tecnici e organizzativi idonei, per esempio mettendo a disposizione dei lavoratori i dispositivi informatici necessari o concordando il corrispondente uso di dispositivi privati, purché siano adeguati allo scopo e sufficientemente sicuri. I datori di lavoro e i lavoratori sono quindi esortati a cercare soluzioni flessibili nel quadro delle possibilità aziendali e delle competenze personali.

Per le attività lavorative che, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale o in loco, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Nel commercio al dettaglio, ad esempio, è possibile installare lastre in plexiglas a protezione del personale di cassa; inoltre, qualora risulti opportuno, occorre mettere a disposizione dei collaboratori prodotti disinfettanti. Alle persone particolarmente a rischio possono essere assegnati altri compiti o mansioni accettabili, per esempio lavori nel settore del back-office. Anche in questo caso i datori di lavoro e i lavoratori sono esortati a mostrarsi flessibili, cercando soluzioni praticabili che siano nell'interesse della salute dei lavoratori e dell'azienda.

Se nel caso concreto non è possibile consentire a un lavoratore particolarmente a rischio di lavorare da casa né adottare sul posto di lavoro usuale provvedimenti sufficienti per la sua protezione, quest'ultimo deve essere posto in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio (*cpv. 3*). Laddove i provvedimenti di protezione sono insufficienti, l'obbligo lavorativo decade. I provvedimenti sono sufficienti se grazie ad essi sul luogo di lavoro è data la stessa protezione dal contagio come a casa.

Secondo il *capoverso 4* i lavoratori interessati comunicano al datore di lavoro la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

2.6 Controllo delle esportazioni

Contenuto dell'articolo 10d:

Capoverso 1

Viene introdotto l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione. I prodotti che rientrano nella categoria dei «dispositivi di protezione individuale» sono elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza, che a sua volta si basa sull'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione europea del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione

di un'autorizzazione di esportazione. L'ufficio incaricato dell'autorizzazione è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

L'obbligo di autorizzazione è limitato all'esportazione di dispositivi di protezione dal territorio doganale svizzero ai sensi dell'articolo 3 della legge doganale (RS 631.0), ossia anche dal Principato del Liechtenstein ed escluse le zone di esclusione doganale.

L'importazione, il transito e l'intermediazione non sono coperti dall'obbligo di autorizzazione.

Capoverso 2

Sono previste eccezioni all'obbligo di autorizzazione. Non è soggetta ad autorizzazione l'esportazione di dispositivi di protezione:

- negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer, verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano (*lett. a*) – nella misura in cui è garantita la reciprocità, ovvero che le esportazioni corrispondenti dagli Stati e territori sopra citati non sono soggette ad autorizzazione o addirittura vietate;
- da personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso (*lett. b*);
- per uso personale (*lett. c*) – si tratta di esportazioni nel quadro del traffico di viaggiatori;
- come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale (*lett. d*);
- per rifornire le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero nonché le missioni presso la guardia di frontiera e la guardia costiera europea «Frontex», le istituzioni pubbliche svizzere all'estero (ad es. scuole), i membri dell'esercito in missione all'estero o i membri delle missioni internazionali di polizia o delle missioni internazionali civili di mantenimento della pace di nazionalità svizzera (*lett. e*).

Contenuto dell'articolo 10e:

Capoverso 1

La domanda di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione ai sensi dell'articolo 10d capoverso 1 deve essere presentata sulla piattaforma elettronica ELIC della SECO, già utilizzata per autorizzare il commercio di materiale bellico e di beni civili e militari elencati a livello intergovernativo, nonché di beni militari speciali e di determinati beni nucleari.

Per poter utilizzare ELIC, il richiedente deve prima registrarsi gratuitamente all'indirizzo <https://www.elic.admin.ch> (sotto «Crea nuovo conto utente»). Una volta completata la procedura di registrazione elettronica, il modulo deve essere stampato, firmato e, insieme a una copia del passaporto o della carta d'identità della persona richiedente, inviato alla SECO via e-mail (licensing@seco.admin.ch). Dopo aver ricevuto i dati di accesso, il richiedente può attivare il conto utente e presentare la domanda.

Le domande elettroniche devono essere accompagnate da documenti tecnici relativi ai prodotti in questione (ad es. schede tecniche, opuscoli) nonché da tutti i documenti

che potrebbero supportare la concessione di un'autorizzazione (contratti, ordini o accordi con organizzazioni internazionali, richieste di assistenza da parte di organizzazioni internazionali, ecc.) in formato PDF.

Capoverso 2

La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa sulla piattaforma elettronica ELIC. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo periodo può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi. I presenti termini sono ordinatori. Un'esportazione non autorizzata dalla SECO rimane in tutti i casi illegale.

Capoverso 3

La SECO notifica al richiedente la decisione sulla piattaforma elettronica ELIC.

Capoverso 4

La SECO rilascia un'autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione se il bisogno di tali dispositivi di protezione delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, nonché delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

Capoverso 5

La SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'UFSP, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e il Servizio sanitario coordinato. Il Servizio sanitario coordinato annuncia la quantità di dispositivi di protezione segnalati dai Cantoni nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 10.

L'UFAE, l'UFSP e l'UFPP forniscono alla SECO la loro valutazione del bisogno di dispositivi di protezione in Svizzera secondo il capoverso 4.

Capoverso 6

La SECO è abilitata - sia per determinare se esiste effettivamente un'eccezione ai sensi dell'articolo 10d capoverso 2 lettera a, sia per prendere una decisione in conformità a questo articolo - a consultare le autorità, a fornire loro informazioni pertinenti e a tener conto delle informazioni ricevute.

Capoverso 7

La SECO prende la sua decisione tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Nel fare ciò, tiene anche conto se l'esportazione richiesta è destinata a:

- sostenere Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta in questo senso alla Svizzera (*lett. a*);

- sostenere organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (*lett. b*);
- sostenere la Global Alert and Response Network (GOARN) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (*lett. c*).

2.7 Disposizioni penali (art. 10f)

I divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono tutelati penalmente: secondo il *capoverso 1* è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6. Come di consueto, il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Secondo il *capoverso 2 lettera a* è punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all'articolo 7c. Da un lato possono essere multati tutti i partecipanti ad assembramenti che comprendono più di cinque persone, dall'altro negli assembramenti fino a cinque persone può essere multato chi non rispetta la distanza minima di 2 metri richiesta dall'articolo 7c capoverso 2. La multa ammonta a 100 franchi.

Chi esporta dispositivi di protezione ai sensi dell'allegato 3 che non beneficiano di un'eccezione ai sensi dell'articolo 10d capoverso 2 senza ottenere l'autorizzazione prevista della SECO (*lett. b*) viene punito con la multa. Si tratta di contravvenzioni analoghe a quelle dell'articolo 83 della legge sulle epidemie (RS 818.101).

Il *capoverso 3* dichiara applicabile alle violazioni di cui al capoverso 2 lettera a la legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 314.1), per cui è possibile infliggere le multe secondo la procedura semplificata della multa disciplinare.

2.8 Entrata in vigore e durata di validità

I provvedimenti della presente ordinanza senza limiti di tempo specifici si applicano per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore.

Tutti gli altri provvedimenti (p. es. per le scuole, le manifestazioni e le strutture, nonché il divieto di assembramento) si applicano fino al 19 aprile 2020.

L'articolo 4a (rilascio di visti) si applica fino al 15 giugno 2020.

Il Consiglio federale abroga del tutto o in parte l'ordinanza non appena i provvedimenti non saranno più necessari.